



DELIBERA N. 8

X MANTOVANO / SKY ITALIA (GU14/101347/2019)

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;



VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di X MANTOVANO del 24/03/2019 acquisita con protocollo n. 0127700 del 24/03/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha rappresentato: "nonostante la richiesta di disdetta questa pec è stata disattesa". Sulla base di ciò ha chiesto il rimborso/indennizzo di € 300,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha depositato alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art.16 comma 2 del Regolamento a difesa delle proprie ragioni.

3. Motivazione della decisione

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante non possono essere accolte. Preliminarmente, è necessario rilevare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento dell'operatore, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante. L'istanza è inammissibile in quanto è generica ed indeterminata. Invero, l'istante lamenta la mancata lavorazione di una richiesta di disdetta inviata a mezzo PEC, chiedendo un rimborso o indennizzo di € 300,00, senza specificare a quale titolo. L'utente inoltre non ha allegato al formulario alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Né





L'operatore ha prodotto memoria difensiva con eventuali argomentazioni a suo favore. Per tali motivi l'Ufficio con nota dell'11 luglio 2019 gli ha chiesto il deposito di eventuale documentazione probatoria, ma esso ha depositato, tardivamente, solo una schermata con la data di una PEC avente ad oggetto "recesso anticipato abbonamento SKY cliente 153X- Mantovano X" inviata l'11 ottobre 2018 a un indirizzo sconosciuto e una PEC con il medesimo oggetto inviata all'operatore il 13 giugno 2018, non corredata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Tale documentazione è pertanto irricevibile attesa la tardività della produzione e in ogni caso priva di rilievo stante la genericità della stessa, in quanto non accompagnata da alcuna specificazione dei fatti ovvero dalla motivazione della richiesta di indennizzo. Invero, non si comprende a quale titolo sarebbe dovuta la somma richiesta dall'istante, atteso che non ha indicato il disservizio subito, non rispondendo neppure ai chiarimenti richiesti in fase conciliativa in merito allo stesso. Appare evidente dunque che la domanda è priva di elementi precisi e dettagliati e dalla stessa non emergono elementi probanti e circostanziati tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante. A tale proposito, va rilevato che se è pur vero che l'operatore per andare esente da responsabilità deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è altrettanto vero che è l'istante a dover fornire la prova della fonte del diritto vantato, cosa che non è avvenuta nel caso de quo, e pertanto la domanda non può essere accolta (cfr. Co.Re.Com Umbria Delibera n. 13/18). Ciò in quanto in base ai principi generali dell'ordinamento incombe sull'utente l'onere probatorio di cui all'art. 2697, comma 1, c.c. , che stabilisce: "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". A tale proposito, si richiama anche la delibera n. 70/12/CIR, in materia di onere della prova, che stabilisce: " la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia all'onere probatorio che su di lui incombe". Manca, in altri termini, qualunque tipo di argomentazione e documentazione a supporto dell'istanza, cosicché non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa (cfr. Delibera Agcom n. 161/16/CONS). Non risulta agli atti peraltro alcun reclamo dell'istante circa eventuali disservizi. Per tali motivi, l'utente non ha diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1





1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Mantovano X, nei confronti della società Sky Italia
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 16 marzo 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato



ROSARIO CARNEVALE
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA
Dirigente
16.03.2020 16:08:40
UTC

